

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19.12.2013)

N° 40 del 18/02/2015

Oggetto: Presa d'atto	dello sblocco delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2015
Struttura Proponente	S.C. Gestione Coordinamento Processi Integrazione Aree Amm.va Tecnico Scientifica e Supporto Amm.vo ITT

Manola Turci

Mausterus

Estensore

Proposta

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

X

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 180212015Pubblicato a norma di Legge il 180212015

Responsabile del Procedimento

Inviato al Collegio Sindacale il RO2 2015

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visti:

- il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni:
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche:
- la Legge Regionale Toscana n. 3 del 04/02/2008, modificata con Legge Regionale n. 32 del 19.06.2012, in forza alla quale ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) è ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'atto di delega conferito dal Direttore Generale con prot. n. 3478 del 21.12.2011 al Direttore della S.C. Gestione del Personale e rapporti con OO.SS. dell'Azienda USL 10 di Firenze, in forza dello specifico atto convenzionale, sulla base del quale ISPO si avvale del supporto di personale di detta ASL per la gestione di varie materie tecnico operative, fra le quali la gestione del personale;
- la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Ispo;

Richiamate le disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Tenuto conto in particolare dell'art. 9, comma 1, del DL 78/2010, il quale dispone che "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, (...) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, (...) fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, (...)";

Evidenziato che il sopra menzionato comma 21, quanto periodo, dell'articolo 9, del D.L. 78/2010 dispone che "(...) Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici."

Tenuto conto altresì che il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvato nella seduta del 10 febbraio 2011 (modificato in data 13 ottobre 2011), con il quale vengono definite linee guida interpretative della normativa statale sopra richiamata, precisa che in riferimento alle fattispecie di eventi che producono variazioni in aumento del trattamento economico. sono da ricomprendervi le progressioni economiche orizzontali "che, per effetto di esplicita previsione normativa, producono nel triennio di riferimento effetti esclusivamente giuridici e non economici";

Preso atto che gli effetti delle disposizioni sopra citate di cui al D.L. 78/2010 sono stati prorogati dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 122/2013 il quale dispone "le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. (...)"

Rilevato che con L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 256, è stato stabilito che: "Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31.12.2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. (...)";

Preso atto che la proroga contenuta nella suddetta legge di stabilità 2015 è limitata al primo e secondo periodo del comma 21. dell'art. 9 del D.L. 78/2010, che trattano del personale non contrattualizzato; mentre le altre disposizioni, che sono contenute nello stesso art. 9 del d.l. 78/2010, non sono state prorogate;

Tenuto conto in particolare che non risulta disposta la proroga né del comma 1 (relativa al limite individuale), né quella del comma 21, quarto periodo, dello stesso art. 9 del DL 78/2010, il quale limitava ai fini esclusivamente giuridici le progressioni di carriera del personale contrattualizzato, se attribuite negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014;

Considerato, pertanto, che per effetto della mancata proroga dei suddetti comma 1 e comma 21, quarto periodo, le progressioni orizzontali già riconosciute, ai soli fini giuridici, nel periodo 2011-2014 producono effetti economici a decorrere dall' 01.01.2015;

Richiamato il Verbale di Accordo del 24 novembre 2010, stipulato tra l'Istituto, le RSU Aziendali e le OO,SS Provinciali, il quale prevede "(...) di corrispondere una fascia di scorrimento orizzontale agli operatori inquadrati nei livelli A, B e BS con decorrenza inizio 2011; fatto questo che non avrà effetti economici, ma solo giuridici a fronte della vigente normativa.(...) ":

Preso atto che in applicazione del suddetto Verbale di Accordo, con decorrenza 01.01.2011, è stata disposta l'attribuzione di una fascia superiore, ai soli fini giuridici e senza produzione di effetti economici, a n. 7 (sette) dipendenti, di cui all'allegato "A", unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

Tenuto conto che l'importo corrispondente ad una fascia superiore per i 7 dipendenti di cui sopra (ricompreso nell'importo del "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica") è divenuto indisponibile per l'arco temporale 2011- 2014, trattandosi di una economia di bilancio:

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs 502/09 e ss.mm. ii.)

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama

- 1. di prendere atto che le disposizioni dell'art. 9 del DL 78/2010 relative al limite individuale (comma 1) e al blocco delle progressioni orizzontali già riconosciute, ai soli fini giuridici, nel periodo 2011-2014 (comma 21, guarto periodo), già prorogate al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 122/2013, non sono state ulteriormente prorogate;
- 2. di dare atto che per effetto della mancata proroga dei suddetti commi 1 e 21, quarto periodo, dell'art. 9 del DL 78/2010 le progressioni orizzontali già riconosciute, ai soli fini giuridici, nel periodo 2011-2014 producono effetti economici a decorrere dall' 01.01.2015;
- 3. di dare quindi atto che le progressioni orizzontali, attribuite con decorrenza 01.01.2011 a n. 7 (sette) dipendenti di cui all'allegato "A", unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, in applicazione del Verbale di Accordo del 24 novembre 2010, stipulato tra l'Istituto, le RSU Aziendali e le OO.SS Provinciali, a decorrere dall' 01.01.2015 producono effetti economici:
- di dare atto che l'importo corrispondente ad una fascia superiore per i 7 dipendenti di cui sopra è ricompreso nell'importo del "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica";
- 5. di dare atto quindi che nessuna maggiore spesa grava sul bilancio dell'Istituto;
- di dichiarare il presente atto ai sensi dell'art. 42 comma 4) della L.R. 40/2005 immediatamente eseguibile;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE (Gianni Amunni)

Pag. n. 3 Delibera n. (1)

Allegato "A

Elenco operatori inquadrati nei livelli A – B - BS

n. pag. 1

1 8 FEB, 2015

Strutture aziendali da partecipare:

S.C. Gestione del Personale e Rapporti OO.SS. – Azienda USL 10 Acquisizione del personale ASF

S.S. Contabilità e Controllo di Gestione ISPO

S.C. AMMINISTRAZIONE BILANCIO E FINANZA ASF

Settore Gestione Economica Personale Dipendente ESTAR

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 60 DEL 18 FEB. 2015

ISPO ATTRIBUZIONE FASCE DI CUI AL VERBALE DI ACCORDO 24.11.2010 (CAT. A-B-BS)

MATR.	COGNOME E NOME	NUOVA FASCIA cat/liv. ec.	DECORRENZA GIURIDICA	DECORRENZA ECONOMICA	IMPORTO	
3077	BIANCALANI MONICA	B2	01.01.2011	01.01.2015	44,30	
3070	ENNA PASQUALINA	BS5	01.01.2011	01.01.2015	56,93	
3089	LANINI ANTONELLA	B4	01.01.2011	01.01.2015	33,18	
3071	LOMBARDI ENRICA	BS5	01.01.2011	01.01.2015	56,93	
	SACCOCCI MONICA	B2	01.01.2011	01.01.2015	44,30	
3096	SOTTANI ROSSANA	B4	01.01.2011	01.01.2015	23,96	
3072	SPADI ROMANA	BS5	01.01.2011	01.01.2015	56,93	
	TOTALE MENSILE				316,53	
	TOTALE ANNUO COMPRENSIVO RATEO 13MA MENSILITA'					

